

GLI 'ANTICHI' E 'I MODERNI': STORIA SOCIALE E DIMENSIONE GIURIDICA *

Nell'ambito della stagione congressuale appena trascorsa l'incontro internazionale tenutosi a Firenze, per iniziativa di Paolo Grossi, il 26 e 27 aprile 1985 sul tema «Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro», viene senza dubbio ad assumere, anche in termini di riferimento 'assoluti', un rilievo tutto particolare. Proprio per questo – prima del tentativo di render sia pur sommariamente conto dei molteplici profili d'interesse, dei quali potrebbe fornirci già sintomatica testimonianza una rapida scorsa al fittissimo calendario delle due giornate – ci sembra legittimo, ed anzi necessario, sovvertire per un istante quello che costituisce un po' il canone consolidato del *compte rendu* quale 'genere letterario'.

La densità culturale del quadro non deve insomma farci dimenticare la 'cornice', ed è di quest'ultima che vorremmo per l'appunto far cenno in apertura. Con una tale espressione intendiamo attirare l'attenzione non tanto, o non solamente, sulla splendida accoglienza riservata dalla città di Firenze ai numerosi partecipanti – convenuti, è proprio il caso di dirlo, 'dalle più diverse regioni del globo' (dalla Svezia al Portogallo agli Stati Uniti) –; per la prima giornata riuniti nella magnifica sala Luca Giordano del Palazzo Medici Riccardi e successivamente nella più raccolta ma altrettanto gradevole atmosfera di Villa Ruspoli, da qualche anno nuova e degnissima sede del Dipartimento di Teoria e Storia del diritto dell'Università di Firenze nonché del medesimo Centro di Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno il cui patrocinio ha reso possibile l'incontro. Per tacere inoltre dello spettacolo spesso inedito offerto ai congressisti dal paesaggio toscano durante la gita conclusiva snodatasi attraverso i suggestivi percorsi delle contrade del Casentino.

Per una volta vorremmo invece sottolineare l'importanza di un aspetto oggettivamente forse meno appariscente – staremmo per dire oscuro – dal punto di vista 'estetico', che però costituisce pur tuttavia in maniera altrettanto oggettiva l'ineliminabile fondamento che ha sostenuto nella non breve fase preparatoria l'intuizione culturale sottesa alla progettazione medesima del convegno, e della quale verremo subito a discorrere. Intendiamo riferirci al paziente e spesso faticoso lavoro organizzativo che ha in ultima analisi reso possibile anche la riuscita pro-

* A proposito dell'*Incontro internazionale di studio*, Firenze, 26-27 aprile 1985.

priamente 'scientifica' dell'intero incontro: trattandosi di un convegno di studi nel quale così spesso è emerso il richiamo alle nozioni, per la 'nouvelle histoire' ormai topiche, di 'civiltà materiale' e di 'struttura', non ci pare privo di un valore e di un sapore quasi 'tecnico' il render conto anche di questo aspetto che ha visto appunto la struttura e la direzione del «Centro di studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno» assolvere non marginalmente al proprio compito istituzionale.

Fittissimo calendario dei lavori, si diceva, e peculiari elementi d'interesse. Volgiamoci dunque all'orditura interna della tela come si è venuta dipanando nel corso delle due giornate congressuali, segnalando man mano – ma con sia pur minima ambizione ricostruttiva, alla quale siamo anche in qualche misura costretti dalle nostre vesti di testimone di un evento squisitamente 'orale' – i numerosi spunti di una riflessione che nella varietà delle sue articolazioni verrà certo a costituire punto di riferimento imprescindibile per storici, storici del diritto, operatori giuridici e cultori delle 'scienze umane'.

L'ordine tecnico dei lavori era stato concepito nella seguente successione; Apertura dell'Incontro: Paolo Grossi, *Introduzione ai lavori*. Jacques Le Goff, *Histoire médiévale et histoire du droit médiéval: un dialogue difficile*. Cinzio Violante, *Storia e dimensione giuridica*. Mario Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società: questioni di metodo e problemi di ricerca*. La prima giornata si è poi conclusa con un inizio di discussione, tenuto conto delle esigenze degli intervenienti impossibilitati a trattenersi sino al sabato 27, nel quale, a sua volta, ha poi trovato la sua collocazione naturale la Tavola rotonda e la discussione con Le Goff, Violante e Sbriccoli nella loro qualità di relatori.

Passando agli aspetti più intimamente contenutistici vale anzitutto la pena di precisare un dato che ci è sembrato estremamente rilevante. La presenza tra i relatori di una voce prestigiosa quale quella di Jacques Le Goff (Univ. Paris Sorbonne) ha infatti assunto una funzione che si potrebbe definire di «individuazione» rispetto al campo della storia 'sociale': ha in altre parole permesso alla 'nouvelle histoire' di ascendenza 'annalistica' di assurgere se non in modo esclusivo – ché ben presenti sono stati i riferimenti alla storia sociale di stampo anglosassone e germanico, come risulterà con evidenza dal prosieguo del resoconto – almeno a primo ed indicativo termine di paragone.

A questo proposito lo stesso storico transalpino ha del resto più tardi avuto cura di osservare nel suo intervento in discussione del secondo giorno – e non senza una fine arguzia retrospettiva, che per vero ha sempre fatto piacevolmente parte dei registri anche del suo intervento centrale, del tutto alieno da apologie di 'scuola' – che dalla consultazione delle carte inedite di Marc Bloch possedute dall'Archivio nazionale parigino risulta che al momento di 'battezzare' assieme a Lucien Febvre i poi divenuti celebri «Annales d'histoire économique et sociale», mentre l'aggettivazione della storia con 'economica' fu trovata «tout de suite, parce qu'ils pensaient que c'était une chose qui manquait énormément, donc ça, économique, c'est venu tout de suite», assai più tormentata fu la ricerca di un se-

condo termine, «et finalement Lucien Febvre a dit prenons social, ça va tout dire! Alors, vous le voyez, là aussi histoire sociale c'est bien ambigü ...».

E di fatto nella sua relazione introduttiva Paolo Grossi ha indicato lucidamente come una simile 'individuazione' fosse sin dal principio ricompresa nell'idea originaria di questo Incontro, che pur per un motivo contingente non aveva potuto concretarsi in tutta la sua iniziale ampiezza.

L'idea-guida aveva infatti preso inizialmente le mosse dalle forti suggestioni ricavate dalla lettura di due volumi dello storico russo Aron Gurevič¹, il quale nella ricostruzione della civiltà medievale veniva ad assegnare alla dimensione giuridica un ruolo di chiave interpretativa essenziale. Proprio dalla comparazione tra questa acuita sensibilità per il dato giuridico ed invece il cumulo di diffidenze, quando non di emarginazioni, di cui singolarmente anche la storiografia più recente, e più metodologicamente avvertita dei risvolti essenziali presentati dalla riflessione sul sociale e sul suo assetto, veniva a farsi portatrice, aveva fatto scaturire l'idea base di un'iniziativa che rendesse possibile un dialogo-dibattito per così dire triangolare tra lo storico russo – per parte sua pronto a fornire immediata ed entusiastica adesione –, una voce di assoluto prestigio all'interno della 'nouvelle histoire', appunto quella di Jacques Le Goff (di un Le Goff che ebbe ad accettare senza perplessità un invito sinceramente amichevole, non senza la consapevolezza di potersi forse venire a trovare «se non come Israele in Egitto, almeno su di un fronte combattuto»), ed infine uno o più storici del diritto. Purtroppo, per motivi che non vale in questa sede approfondire, ad Aron Gurevič non fu poi consentito partecipare, costringendo a diversamente assestare il modulo organizzativo di un dialogo comunque parimenti triangolare: alla voce di Le Goff che ha acquisito subito una sua naturale – ma estremamente significativa, come immediatamente diremo – centralità si sono così venute affiancando le testimonianze di uno storico e di un giurista, quali Cinzio Violante e Mario Sbriccoli, entrambi sensibilissimi all'evoluzione metodologica in corso; accomunati però tutti dalla esigenza di parlare con franchezza e senza infingimenti retorici dei rapporti talora difficili fra storia sociale e diritto.

Centralità quindi della «nouvelle histoire» come individuazione del polo 'storia sociale' e di Jacques Le Goff in qualità di suo rappresentante sin dall'inizio auspicato ed auspicabile.

Si tratta di un dato questo – e lo abbiamo accennato più volte – di estremo ri-

¹ A.J. GUREVIČ, *Le origini del feudalesimo*, Bari 1982 (trad. it. di M. Sampaolo, 1^a ed., Moskwa 1970); A.J. GUREVIČ, *Le categorie della cultura medievale*, Torino 1983 (trad. it. di C. Castelli, 1^a ed., Moskwa 1972). A questo proposito ci sembra almeno doveroso rammentare che Claes Peterson (Univ. Stoccolma), tra gli intervenuti al convegno senz'altro il più vicino anche per vincolo d'amicizia allo storico sovietico, in un contributo metodologico che sarà pubblicato negli Atti del Convegno, fornirà precise indicazioni sulla problematica ermeneutica emergente dalle sue pagine a proposito del ruolo del diritto nella società medievale.

lievo per la congiuntura ‘specifico-temporale’ nella quale è stata avanzata la proposta: di estremo rilievo, inoltre sia in sé e per sé, che per la provenienza di quella lucida scelta dal settore ‘tecnico’ della storia del diritto a cui va fatta risalire la ‘felix culpa’, se così la si può definire, dell’organizzazione. Va da sé infatti che fin da momenti abbastanza risalenti nel tempo² la rivoluzione del paradigma storico avanzata dalla ‘scuola’ delle Annales aveva subito confutazioni scientifiche anche dure, tendenti a rivalutare pressoché tutti gli elementi che nelle giustapposizioni metodologiche, talora formulate in termini alquanto ‘litanici’ dai nuovi storici, assumevano valore negativo: la storia politica e giuridico-istituzionale come narrativa, elitista, psicologica, biografica, qualitativa, particolaristico-individualizzante, idealistica, ideologica, attenta solo ai dati coscienti, non interessata alla lunga durata; in una sola parola ‘événementielle’ di contro a ‘sociale’ e ‘globale’³.

Ma l’esistenza di un certo revival della storia narrativa⁴ – opportunamente ricordato dal presidente della sessione dei lavori Tomás y Valiente (Univ. Madrid e Corte Costituzionale spagnola) nel suo puntualissimo intervento in discussione sul ruolo svolto dai concetti di Stato e diritto nell’ultima opera di Braudel – valeva ancora come critica all’interno di un quadro prevalentemente scientifico, esercitata in ogni caso contro un movimento del quale veniva pur tuttavia riconosciuta esplicitamente od implicitamente la centralità.

Qualcosa è invece radicalmente cambiato in questi ultimissimi anni, certo fors’anche in seguito ad un affievolimento interno delle convinzioni e della ‘carica’ iniziali⁵. L’attacco ha preteso allora portarsi qualitativamente su di un altro

² Basterà qui segnalare tra i tanti T. STOIANOVICH, *The Annales paradigm*, Cornell University Press, 1976, *passim*; S. KINSER, *Capitalism ensbrined: Braudel's triptych of Modern Economic History*, in *Journal of Modern History*, 53/4/1981, pp. 673-82. Una approfondita disamina di questa letteratura sarà offerta in ogni caso nell’intervento di Tomas y Valiente più oltre ricordato.

³ Cfr. J. JULLIARD, *La politique*, in J. LE GOFF et P. NORA, *Faire l'histoire*, t. 2, Paris 1974, p. 229 ss., opportunamente richiamato da Hespanha nel testo definitivo della sua comunicazione.

⁴ L. STONE, *The revival of narrative: reflections on a new old history*, in *Past and Present*, 85 (1979), pp. 3-24. Cfr. in generale H. WHITE, *La questione della narrazione nella teoria contemporanea della storiografia*, trad. it. in P. ROSSI (a cura di), *La teoria della storiografia oggi*, Milano 1983, pp. 33-78.

⁵ Val la pena a questo proposito ascoltare senza infingimenti il recentemente scomparso Fernand Braudel, al cui generale compianto anche queste poche notazioni aspirerebbero ad essere contributo il più possibile oggettivo: «1968, conséquence et cause, relais, a brisé, mis à mal tout un art de vivre des classes supérieures – une superstructure culturelle. Or, une société peut-elle vivre à ciel ouvert, sans règles, sans contraintes, sans ses thèmes, ses règles qui l’organisent et la garantissent? Les historiens savent que, avec les années, toute blessure, même béante, se ferme, se guérit, se cicatrise. Mais pourquoi le “futurible” ne se préoccupe-t-il pas de ce problème angoissant? Ortega y Gasset a parlé d’une culture de l’Espagne du dix-huitième siècle qui, ayant perdu l’héritage et les thèmes des classes supérieures, se replie, faute de mieux, sur les valeurs populaires. L’image, trop simple, est contestable. Mais, enfin, elle pose un problème essentiel» (F. BRAUDEL, *Sous la masse des événements une histoire profonde et inconsciente du monde s’écoule, qui emporte tout*, in *Les Aventures de la Raison. Le Monde dossiers et documents*, novembre 1984, p. 5).

piano: è non a caso del 1983 l'uscita del volume di Hervé Coutau-Begarie⁶ sul 'fenomeno' di una nuova storia con non poca tendenziosità vista quasi come 'mito' che utilizza strategie ed ideologie emarginative semi-confessionali nei confronti di 'allineati' non graditissimi (come ad es. P. Chaunu), o di *outsider* sgraditi politicamente – tipico il caso di Philippe Ariès –, prima paradossalmente quasi ignorati sul piano scientifico⁷, poi 'reintegrati' nel momento in cui si starebbe avvertendo il rischio della 'fine' di un'esperienza ormai estenuata.

Che l'intenzione 'politica' implicita – al di là dell'indubbia validità di molti rilievi particolari – nell'operazione volta ad accreditare l'immagine di un progressivo isterilimento ed esaurimento della storiografia degli *Annalistes* corrisponda ormai ad un certo diffuso, seppur non ancora conclamato, consenso di quel medesimo 'sistema della moda' culturale-editoriale-pubblicitario che innegabilmente i nuovi storici francesi delle ultime generazioni avevano a loro volta saputo adeguatamente porre al proprio servizio, ce lo viene a ribadire recentissimamente

Difficilmente si sfugge all'opinione che dietro molte prese di posizione – tipica l'equivalenza storia narrativa = storia antiscientifica – vi sia una buona dose di «falso progressismo», così come si esprime Tomas y Valiente, che sottolinea – e prima di lui l'aveva colto lucidamente, come diremo, anche Jean-Paul Aron – la negatività dell'abbandono del primigenio 'umanesimo' dei Bloch e dei Febvre.

Ben altre vie vengono seguite ormai da alcuni dei più vivi rappresentanti dell'intelligenza d'oltralpe; cfr. soltanto l'impostazione di Castoriadis relativa al ruolo della costruzione mentale del dato sociale, su cui vedi da ultimo A. HONNETH, *Eine ontologische Rettung der Revolution. Zur Gesellschaftstheorie von Cornelius Castoriadis*, in *Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken*, Jhg. 39 (1985), Hft. 9/10, pp. 807-21 nonché J. HABERMAS, *Der philosophische Diskurs der Moderne*, Frankfurt am Main 1985.

⁶ Alludiamo a H. COUTAU-BEGARIE, *Le phénomène «Nouvelle histoire». Stratégie et idéologie des nouveaux historiens*, Paris 1983. Va forse segnalato che il giovane autore s'era sino ad allora segnalato per studi non propriamente storici, bensì afferenti piuttosto al settore della strategia militare e dei problemi politici di equilibrio tra grandi potenze.

⁷ Cfr. soltanto E. LE ROY LADURIE, *Chaunu, Lebrun, Vovelle: la nouvelle histoire de la mort* (1972), in ID., *Le territoire de l'historien*, Paris 1973, pp. 393-403; laddove non contenti di non averlo sottoposto ad alcuna valutazione critica accanto agli altri, come sarebbe stato quantomeno doveroso, si procede anzi ad una paradossale 'liquidazione' in un cenno puramente marginale: «Et si Philippe Ariès fait école aux Etats-Unis, c'est en raison de ses travaux sur l'enfance, et non pas par suite de ses recherches récentes sur la mort sous l'Ancien Régime» (p. 402). Sul punto vedi anche JEAN-PAUL ARON, *op. cit.* alla nota successiva, p. 222.

Va comunque ancora rilevato in questo contesto quanto Le Goff – sull'onda del riconoscimento del sostanziale mutamento disciplinare avvenuto nel campo degli storici del diritto rispetto all'immagine 'attardata' dalla quale anch'egli aveva inizialmente preso le mosse – ha avuto modo di annotare rispetto all'ingenuità d'atteggiamento propria di certi 'storici della morte', i quali si servono di fonti peculiarmente giuridiche – testamenti, atti notarili, ecc. – ritenendo ch'esse, senza previa valutazione della loro specifica funzionalità tecnica, possano fornire 'primariamente' risposta alle loro interrogazioni o curiosità non sufficientemente mediate.

Ma su 'territori comuni' e su 'documenti comuni' a storici e giuristi da recuperare ad una integrale pluridimensionalità si tornerà più volte nel corso del resoconto, e specialmente per quanto concerne la relazione Sbriccoli.

Jean-Paul Aron⁸. Egli – oramai nel quadro di una generale quanto brillante liquidazione dello strutturalismo e nella sostanza della produzione culturale francese del dopoguerra – censura spietatamente l'arrendevolezza delle ultime generazioni della 'nouvelle histoire' al «terrore formalista», volto a suo dire accanitamente a separare e a mettere al riparo la storia dal divenire, a ritenere insopportabile (ben diversamente dalla vecchia storia evenemenziale, in questo «democratica e plebea») l'ingerenza del «soggetto» – anche e soprattutto se collettivo⁹ –, dacché in definitiva lo scopo della «seriazione è quello di eliminare, se così si può dire, il tempo del tempo attraverso il controllo della durata, di stenderlo in micro-sequenze passate al vaglio, ricondotte all'identità con una operazione di pulizia radicale, svuotate delle loro qualità specifiche, miraggi del frammento e del plurale su un viale rettilineo ... Il metodo quantitativo, sorretto dall'informatica ... produce fonti in quantità, mettendo sullo stesso piano l'alfabetizzazione delle masse e la lettura delle *élites*, il sentimento della morte e l'ideologia politica, la produzione dei cereali e il reclutamento militare».

Ad un occhio attento non può sfuggire la circostanza che è probabilmente a questo nuovo tipo di critica nelle sue varie *nuances* – che essa annunci o meno un reale mutamento di paradigma rispetto alla nuova storia è, come è ovvio, un altro discorso – che vedremo consegnati spazi sempre più rilevanti. Avrebbe allora potuto farsi grande la tentazione di affiancare la voce degli storici del diritto a quella di quanti, più 'moderni' degli ormai 'vecchi-moderni'¹⁰, vengono oggi a stilare bilanci negativi e polemici: evento che in prospettiva si sarebbe rivelato estremamente grave, anche soltanto in base alla considerazione che nel campo storico-giuridico non si è ancora fatto luogo all'esaurimento delle potenzialità metodologiche indicate dalla nuova storia di matrice transalpina.

Ed è appunto facendo salvo il dato di una certa quale 'classicità' e centralità di quest'ultima che, fin dalla relazione iniziale, si sono con chiarezza inequivocabile evitate le secche di un intento apologetico della dimensione giuridica, o peg-

⁸ J.-P. ARON, *Les Modernes* (Paris 1984), trad. it., Milano 1985, p. 218 ss. In entrambi i critici è presente la chiara e fruttuosa analisi delle diversità epistemologiche esistenti tra le diverse 'generazioni' di *Annalistes*; ma mentre ci sembra che Coutau-Begarie – ponendo un po' troppo al centro della riflessione l'atteggiamento di questi ultimi rispetto al marxismo – accentui prevalentemente la continuità, Aron prende nota con maggiore oggettività anche delle coupures.

⁹ Basterebbe qui sottolineare lo stretto nesso, che si fa a volte sudditanza, che esiste in testi classici per la teoria storiografica 'braudeliana' rispetto allo strutturalismo di Lévi-Strauss; cfr. F. BRAUDEL, *La longue durée*, in ID., *Ecrits sur l'histoire*, Paris 1969, pp. 64 e 69.

A ragione Tomas y Valiente avanzerà a questo proposito, nonché con riferimento all'eliminazione radicale di ogni 'soggetto' dal processo storico, più di un sospetto di immobilismo e determinismo conservatore. Sull'antiempirismo strutturalista vedi l'anche altrimenti importante M. GODELIER, *L'idéal et le matériel*, Paris 1984, p. 170 ss.

¹⁰ L'espressione è ovviamente mutuata, seppur riferita ad un contesto 'speculare'; cfr. *supra*, nota 4.

gio, meramente polemico verso la 'nouvelle histoire'; atteggiamento che sarebbe suonato «ridicolo disconoscimento degli indubbi meriti di questa ammirevole avventura del pensiero umano».

Nel tracciare anzi un rapido quanto essenziale bilancio delle maggiori acquisizioni della 'scuola' – prefigurata ai primi del secolo nella 'Revue de synthèse historique' di Henry Berr e poi portata a piena maturità dal messaggio culturale di Febvre e Bloch – nella sua lotta contro la mera 'esegesi' del documento scritto, Paolo Grossi ne ha colto l'oggettiva convergenza – non giunta tuttavia a piena maturazione ed esplicita collaborazione – con le indicazioni provenienti dalle specifiche esigenze scaturenti dalla dimensione giuridica.

Consonanze oggettive, non costruite forzosamente, per l'occasione, od apologetiche, ma scritte in certo modo nelle cose: la presa di distanza dall'*événementielle*, nella misura in cui esso non rappresenti una struttura suscettibile di un radicamento profondo, di pescare nel profondo di una civiltà venendone a costituire quell'armonico ordinamento del sociale radicato sul costume e sui suoi valori, a cui il diritto consegna o dovrebbe consegnare il suo volto più autentico.

E poi ancora: il fastidio per una cronologia sradicata o l'idolo delle origini, ma la vigile attenzione, invece, al momento sincronico. Infine e soprattutto: l'attenzione per la lunga durata, il tempo degli strati profondi, del livello più stabile dove lo *ius* ha le sue radici e dove peculiarmente si fondano valori, costumi e mentalità, cosicché per il giurista e per lo storico del diritto l'idea fondamentale di una storia 'lenta', 'pesante', o addirittura, secondo Le Roy Ladurie, 'immobile' può perdere parte della sua epidermica paradossalità per rientrare agevolmente nel novero dei necessari strumenti di chiarificazione.

Ai 'nuovi storici' è stata insomma segnalata e sottolineata intensamente nella relazione introduttiva una possibile percezione del diritto e dell'istituto giuridico anzitutto come mentalità, fedelmente espressivo di una mentalità. Indicazione preziosa: se spesso la predilezione per un simile concetto appare ai suoi critici come un semplice tentativo d'etichettare – con un termine avvertito come attuale e 'progressivo' – impostazioni che richiamano la tradizionale storia delle idee¹¹, andrà rilevato che ciò probabilmente accade perché l'originario e comunque più fecondo e congruente campo di applicazione di una storia delle mentalità sembra essere appunto il territorio del giuridico. Che quindi sotto questo profilo – come ancora annotato nella relazione d'apertura – il richiamo alle scienze sociali, operato con una costanza che culmina nelle punte sintomaticamente quasi ossessive ed un po' troppo programmatiche di Braudel¹² – un richiamo in ipotesi tran-

¹¹ In questo senso cfr. R. REICHARDT, *Histoire des Mentalités*, in *Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur*, 3 (1978), pp. 130-66 nonché soprattutto, G. TELLENBACH, *Mentalität*, in AA.VV., *Festschrift Clemens Bauer*, Berlin 1974, pp. 11-30.

¹² Ci è parso allora di notevole significato l'emergere per dir così 'incrociato' del rilievo relati-

quillizzante per il giurista, che potrebbe attendersi un ruolo da svolgere –, trovi qui invece gli Annalistes in contraddizione con se stessi, con la loro sensibilità per la civiltà come corallità, a prezzo di sfocare i contorni tecnici della medesima storia delle mentalità che è uno degli aspetti laddove il giurista sembra doversi porre come interlocutore privilegiato.

A riprova speculare potremmo ricordare da un lato le crescenti perplessità ‘interne’ nei riguardi di detta storia ‘particolare’; nient’altro che autorevolmente enumerate da un Le Goff¹³ attento ancora – non casualmente in un momento ‘pre-congressuale’ – a segnare le distanze rispetto ad una «storiografia giuridica troppo spesso avulsa dal reale».

Ma, dall’altro, ricordare invece come – sotto questo profilo consonado con le indicazioni della generazione dei Bloch e dei Febvre, ad onta della sua singolarità quasi ‘irriducibile’ di studioso – appunto uno storico del calibro di Georges

vo all’effetto di sfocatura – e, si badi, nell’ottica della medesima finalità coscientemente e programmaticamente perseguita – conseguente alla mancata analisi delle ‘strutture’ giuridiche nel pur monumentale lavoro braudeliano sulla civilizzazione materiale nel quadro dell’epoca ‘capitalistica’ dei secoli XV-XVIII: incrociato appunto nel senso di una ‘duplice’ trascuratezza sia del diritto ‘privato’ che di quello ‘pubblico’. Nel primo senso Grossi ha chiarito come «l’analisi giuridica dell’usura (principio generale della teoria dei contratti) e di istituti come il cambio, le società commerciali, l’assicurazione, e via dicendo, avrebbe reso più intenso e più fondato il grande affresco braudeliano delle ‘structures du quotidien’ e degli ‘jeux de l’échange’, proprio perché il diritto è dimensione di quelle strutture e nerbo di quei giochi mercantili».

Per parte sua Tomas y Valiente, dopo aver annotato l’uso polisemico – spesso dovuto solo a mancati approfondimenti della corrispondente terminologia costituzionalistica – della nozione di Stato, un concetto questo da Braudel ad un tempo dequalificato e pietrificato, ha posto un tale atteggiamento negativo in correlazione con la nostalgia teorica di Braudel per il capitalismo delle città libere del basso Medioevo e dell’Europa rinascimentale. Di più, ad una radicata diffidenza nei confronti dello Stato di ieri come di oggi corrisponderebbe un sentimento esattamente contrario con riguardo al fenomeno capitalistico anche nella sua valenza odierna. Il problema cioè in forza del quale la riduzione dello Stato a punto di riferimento alluso ma non tematizzato – conseguenza della quasi esclusiva e rassicurante assunzione alla ribalta del tema ‘capitalismo’ – rende impraticabile il riferimento alla disciplina della storia costituzionale. Riferimento però astrattamente contenuto, seppur implicitamente, nel richiamo continuo alla (al mito della?) interdisciplinarietà e la cui assenza certo non può qui essere spiegata solo con una presa di posizione contro le tradizioni autoritarie, pur innegabili, del pensiero germanico, dato che il tema della storia costituzionale è ben presente anche in ambiente anglosassone. Il risultato assume toni paradossali nel momento in cui quasi impone a Braudel la conclusione che tra gli atti «sempre drammatici e brevi», in una parola ‘evenemenziali’, accanto ad una battaglia, ad un incontro tra uomini di Stato, ad un importante discorso, si possa legittimamente collocare – e allo stesso titolo – il riferimento ad una carta costituzionale.

¹³ Cfr. J. LE GOFF, *Les mentalités. Une histoire ambiguë*, in J. LE GOFF et P. NORA, *Faire l’histoire*, t. 3, Paris 1974, pp. 76-94. Va ricordata in ogni caso l’ultima ampia monografia del Nostro sulla nascita del Purgatorio che rappresenta senz’altro una delle migliori illustrazioni del ‘genere’, pur se forse anche qui qualche maggior analogia col territorio del ‘giuridico’ avrebbe potuto con qualche frutto essere tentata. Sul testo in questione vedi comunque C. LEONARDI, *Un ragionevole Purgatorio*, in *Lettere italiane*, 4 (1984), pp. 571-76.

Duby, non casualmente dal canto suo massimo teorizzatore tra i *recentiores* della storia della mentalità¹⁴, si è dedicato sin dall'inizio – per dar nerbo e contenuto ad una storia tale da penetrare realmente nel profondo del tessuto sociale, come opportunamente ci ha da poco ricordato Giovanni Tabacco¹⁵, – a tematiche assai più strettamente connesse a quelle trattate dagli storici del diritto di quanto poi la corrente ufficiale degli *Annalistes* di seconda e terza generazione ci abbia abituato¹⁶.

Basterebbe pensare al giovanile esordio con le *Recherches* intorno all'evoluzione delle istituzioni giudiziarie nei secoli X e XI in Borgogna, e comunque all'opportunità lucidamente avvertita lungo tutto il corso del suo primo monumentale lavoro complessivo sulla 'region mâconnaise' a riferire anzitutto sulla presenza capillare del potere nella regione «affrontando in concreto quei problemi di natura giuridica che, affidati tradizionalmente al prevalente interesse degli storici del diritto per l'aspetto formale degli ordinamenti, avevano ingenerato fastidio nei promotori di un'histoire vivante', ma che i promotori medesimi – il gruppo delle 'Annales' – pur riconobbero come problemi inerenti, se discussi in una prospettiva di storia globale, allo studio dei sistemi sociali». Visuale a cui Duby, al contrario di molti altri più vicini istituzionalmente a quel nucleo iniziale, è rimasto concretamente, pur se talora sotterraneamente, fedele anche lungo le successive fasi nelle quali si è articolata la sua attività di ricerca: sarebbe sufficiente rammentare in questa sede il preciso e continuo riferimento ai lavori del giurista parigino Charles Loyseau (1564-1627) le cui tesi innervano la chiave interpretativa proprio di un importante lavoro sulla teoria dei tre ordini come concretizzazione a livello di mentalità dell'immaginario feudale¹⁷.

¹⁴ Tra i molti riferimenti possibili si veda G. DUBY, *Histoire des mentalités*, in C. SAMARAN (a cura di), *L'Histoire et ses méthodes*, Paris 1961, pp. 937-66; e per una più recente messa a punto che fa leva sul concetto di immaginario sociale ID., *Le mental et le fonctionnement des sciences humaines*, in *L'Arc*, 72 (1978), p. 90 ss. Cfr. sul tema i rilevanti chiarimenti di O.G. OEXLE, *Die 'Wirklichkeit' und das 'Wissen'. Ein Blick auf das sozialgeschichtliche œuvre von Georges Duby*, in *Historische Zeitschrift*, 232 (1981), pp. 61-91.

¹⁵ G. TABACCO, *Introduzione all'edizione italiana*, in G. DUBY, *Una società francese nel Medioevo. La regione di Macon nei secoli XI e XII*, trad. it., Bologna 1985 (tit. orig., *La société au XI^e et XII^e siècles dans la région maconnaise*, Paris 1982; 1^a ed. 1953).

¹⁶ Vedi però, sia pure in una prospettiva alquanto più 'decentrata' rispetto al ruolo specifico da assegnare alla 'tecnica' del giuridico, E. LE ROY LADURIE, *Système de la coutume*, in ID., *Le territoire de l'historien*, cit., pp. 222-51.

¹⁷ Il testo in precedenza riportato tra virgolette è di G. TABACCO, *Introduzione*, cit., p. 12; i riferimenti completi ai ricordati lavori dello storico d'oltralpe sono rispettivamente G. DUBY, *Recherches sur l'évolution des institutions judiciaires pendant le X^e et le XI^e siècle dans le sud de la Bourgogne*, in *Le Moyen Age*, LII (1946), LIII (1947) – sull'utilizzazione delle quali in sede storico-giuridica si veda almeno G. CHEVRIER, *Remarques sur l'introduction et les vicissitudes de la distinction du «jus privatum» et du «jus publicum» dans les œuvres des anciens juristes français*, in *Archives de philosophie du droit*, nouvelle série (1952), p. 23 –; nonché ancora G. DUBY, *Les trois ordres ou l'imagi-*

L'individuazione della convergenza o delle convergenze tra storia della mentalità e dimensione giuridica appare quindi uno dei primi punti acquisiti nel corso dell'incontro e forse tra quelli destinati con notevole probabilità ai più sicuri sviluppi; alcune testimonianze intervenute nel frattempo non fanno altro che confermarlo¹⁸.

Innegabilmente, come ha sottolineato Grossi, nel confezionare la sotterranea e spesso inespressa immagine deformante secondo la quale il diritto non costituisce un atteggiarsi del sociale, ma soltanto una patologia di questo, vi sono state gravi responsabilità dei giuristi medesimi e pesa sullo sfondo l'involuzione del diritto all'interno della società e della cultura moderne.

«L'involuzione è *l'irretimento del diritto nei lacci del potere politico*, la sua monopolizzazione da parte di questo, la riduzione della scienza e della giurisprudenza – ormai prive di un *proprio momento politico – a un rango servile e subalterno*».

Responsabilità dunque vi sono; o meglio, v'erano state, almeno nella forma individuata dalla critica canonica degli Annalisti. Da qui l'importanza centrale della relazione Le Goff che ha proceduto, a quanto ci consta per la prima volta in maniera così ricca di motivi ed al contempo sistematica, alla tematizzazione del (d'ora in poi forse non più difficile) dialogo, affrontandolo con l'umiltà che dovrebbe essere tipica del vero storico, sempre sollecito a deporre ogni inclinazione all'autarchia.

Un'importanza centrale – lo si intenderà da sé – anche nella prospettiva della evoluzione futura della ricerca storica *all'interno* della celebre 'scuola'.

Le Goff ha ripercorso con acribia in una prima scansione del discorso alcune delle ragioni di carattere obiettivo, istituzionale e storico del fenomeno della «ignoranza della storia del diritto» da parte degli storici 'generali', mettendo quasi espressamente la sordina sull'aggettivazione «suscitatrice d'irritazione» di quella che s'appella «'nouvelle' histoire», parlando a nome dell'insieme dei medievisti francesi; e vanno qui più che incidentalmente ricordate le significative parole di alto apprezzamento che proprio in questa veste egli ha voluto riservare al ruolo svolto dal libro di Francesco Calasso sul 'Medioevo del Diritto': un libro valutato nella sua oggettività, ma anche per il preciso impulso con il quale ha influito sulla formazione storiografica del Le Goff medesimo.

Le ragioni di una mancanza di dialogo vanno allora ricercate – in Francia, ma

naire du féodalisme, Paris 1978, su cui cfr. in particolare O.G. OEXLE, *Die 'Wirklichkeit' und das 'Wissen'*, cit., spec. p. 80 ss. Sui temi qui sollevati è imprescindibile il richiamo ad A.-J. ARNAUD, *Une méthode d'analyse structurale en histoire du droit*, in J.M. SCHOLZ (hrsg.), *Vorstudien zur Rechtshistorik*, Frankfurt am Main 1977, pp. 263-343 e specialmente alle osservazioni inedite ivi riportate di G. MOUNIN, *Bouvines et le structuralisme*, pp. 343-46.

¹⁸ Si veda adesso appunto in questa prospettiva N. ARNAUD-DUC, *Droit, mentalités et changement social en Provence occidentale. Une étude sur les stratégies et la pratique notariale en matière du régime matrimonial, de 1785 à 1855*, Saint-Etienne 1985.

con aspetti suscettibili forse di generalizzazione – nell'influsso esercitato dalla separazione istituzionale delle sedi accademico-universitarie, ma soprattutto e più gravemente da un ordinamento dei corsi nettamente divergente.

Con fine intuito lo storico transalpino ha inoltre segnalato – segnalazione che, ci sembra, va anch'essa recepita in tutta la sua pregnanza, come avvertimento esemplificativo, dato che la 'situazione-limite' francese alla quale si riferisce può in ogni momento divenir suscettibile d'estensione paradigmatica, ove venga meno una vigile attenzione in questo senso – il rischio che la storia del diritto, sia pure sviluppata sul piano universitario con elevati livelli di ricerca, vada incontro alla diffidenza o al disinteresse degli stessi giuristi positivi come «une chose tout a fait dépassée»; elemento questo, ad avviso del Nostro, sufficiente a determinarne un declino certo lento ma difficilmente arrestabile.

Rischio altresì grave nell'ottica dello stesso storico non giurista, che vede trasformarsi la disciplina – in Francia per l'appunto fino alla quasi definitiva estinzione – nella non meno legittima, ma certamente dal punto di vista funzionale diversa storia delle istituzioni e «des faits sociaux». Le Goff medesimo assiste a questo sviluppo con occhio significativamente critico e scevro da ogni sospetto apologetico di vecchi assetti:

«D'autre part, je le dis aussi et je vais commencer peut-être à surprendre et à choquer, vous savez que les chaires d'histoire du droit sont devenues chaires d'histoires des institutions et des faits sociaux, bien entendu d'un côté c'est un progrès, de l'autre je crois qu'il ne l'est pas, et en particulier – je le dit tout de suite – l'histoire des institutions et l'histoire des faits sociaux bien-sûr incluent des notions juridiques, mais en gros les historiens tout court sont capables de la faire alors qu'ils ne sont pas capables de faire l'histoire du droit, et une de mes grandes thèses ici c'est que le droit ne doit pas disparaître».

Ad ulteriore esplicazione si può aggiungere la diversa storia, le diverse 'date di nascita' delle due discipline in quanto suscettibili d'insegnamento universitario – quasi 'modernissima' la storia che trova i suoi inizi nel XVI secolo, ma comincia ad esistere veramente, secondo l'opinione di Le Goff, soltanto nel secolo XIX –: aspetti tutti che vengono a complicare un quadro nel quale i progressi reali apportati alla storia del diritto 'dal di fuori' del campo giuridico appaiono essere dovuti, perlomeno nel caso francese, non già alla storia ma alla filosofia o alla sociologia (Durkheim, Gabriel Le Bras); alla etnologia (Marcel Mauss) o alle scienze umane (Louis Gernet).

Le Goff non ha comunque trascurato il dialogo 'interno' anche con gli storici 'idealmente' o concretamente presenti, ricordando a titolo d'esempio tutta una serie di problematiche apparentemente lontane dalla dimensione giuridica (pellegrinaggi, il tema delle reliquie, ecc.), che però il medievista – su questo spunto tornerà approfonditamente, come diremo, Bartolomè Clavero – non può che mal comprendere se allontana da sé gli aspetti e la strumentazione giuridica: un Medioevo mutilato, per usare una medesima sua icastica espressione.

Non sono comunque mancati – sulla scorta dei dati forniti dalla storia comparata e dall'antropologia – accenni critici nei confronti di una concezione talvolta qualche po' «imperialista» e universalistica del diritto fatta propria dai giuristi; in apparenza curiosamente – ma in realtà in modo estremamente stimolante e degno di riflessione – identificata non nella corrente normativista, bensì in quella latamente 'istituzionalistica', in quanto essa venga ad affermare il diritto come fondamento ed essenza di *tutte* le società storicamente esistenti: nessuna società senza diritto appare allora a Le Goff affermazione degna quantomeno di essere di molto sfumata, senza tuttavia far luogo a storicizzazioni eccessive.

Critica che è successivamente proseguita prendendo a suo tema l'eccessiva influenza sulle realtà del passato di un'interpretazione modellata dagli strumenti classificatori improntati alla dogmatica odierna: con ciò identificando – ancora con molteplici riferimenti alla dottrina italiana nelle pagine non solo dei vari Calasso, che è sempre valso a suo punto di riferimento privilegiato, ma persino dei Cesarini Sforza – l'ostacolo epistemologico primario della storia del diritto, per utilizzare qui la riformulazione in categorie epistemologicamente 'aggiornate' cui Johannes-Michael Scholz sottoporrà il motivo legoffiano.

Notazioni tutte che hanno a sufficienza mostrato la qualità delle tastiere a disposizione dell'illustre storico. Un'ampiezza di tonalità che è emersa anche quando, in consonanza a quanto postulato anche nella relazione introduttiva, è venuto richiedendo una maggiore attenzione per una «histoire des valeurs», assumendo altresì in tal modo, senza tema di andare incontro a troppo soverchie critiche («pourquoi ne pas dire le mot!»), una certa specificità della 'histoire morale'.

Lo stesso amplissimo spettro di interessi e conoscenze è emerso inoltre quando si è presentata l'occasione di esprimere parole di apprezzamento per la «storia sociale del mondo giuridico» già a più livelli, per suo esplicito riconoscimento, messa in pratica da storici e giuristi, come Gouron o, in Italia, Manlio Bellomo e Gilmo Arnaldi; storia sociale nella quale egli si è mostrato esplicitamente orientato a ricomprendere la storia della «cultura giuridica in generale», ivi non escluso il pensiero giuridico, branche tutte atte inoltre a rivelarsi di grande interesse anche per il cosiddetto storico della «vita quotidiana».

Il quale a sua volta, assieme allo storico delle mentalità, è capace di additare al giurista, in fecondo interscambio, nuovi domini tali da rendergli quasi immaginativamente e 'retoricamente' più corposo e carico di realtà il suo mondo di ricerca: domini come quelli delle forme simboliche, grafiche ed iconografiche¹⁹, per non accennare che ad alcuni di quelli ricordati da Le Goff e sinora certamente troppo trascurati.

¹⁹ Sulle tematiche segnalate si rivelano particolarmente stimolanti anche per lo storico del diritto i lavori – troppo poco conosciuti proprio in questo specifico campo – di J. Goody; vedi però da ultimo opportunamente il richiamo di J.-M. SCHOLZ, *Warum Jack Goody lesen*, in *Rechtshistorisches Journal*, 2 (1983), pp. 62-82.

In conclusione del suo itinerario Le Goff ha indicato con la consueta lucidità il rischio che l'assenza di dialogo tra storici e operatori giuridici faccia sì che lo spazio lasciato vuoto dai primi sia colmato da una supplezza – auspicabilissima, quando appunto non esclusiva – da parte degli antropologi: un dialogo assente sostituito da un dialogo a sole due voci, bilaterale invece che multilaterale; in breve il rischio che ad una carenza di reale 'interdisciplinarietà' si sostituisca un simulacro strutturalmente 'atemporalizzato' della medesima. Indicazione, insomma, di una possibilità di feconda collaborazione tra storia, antropologia e dimensione giuridica, che aprirebbe allora veramente anche allo storico del diritto la possibilità di trarre cospicuo frutto da un'antropologia storica, per sottrarre definitivamente il diritto sia ad un «présent sans épaisseur» che a un «futur sans profondeur»: in sostanza 'dedisciplinarizzarsi', collaborare per una «nuova» storia del diritto, nonché per una storia «renovée avec et par le droit».

In seguito ad uno spostamento tecnico del programma alle parole di Le Goff ha fatto comunque seguito la prospettiva in tesi 'speculare', il «territorio dello storico» visto 'dalla parte' dello storico del diritto: ma in realtà, Mario Sbriccoli (Univ. Macerata) se da quella parte 'proviene', e vocazionalmente e legittimamente proviene, in nulla il suo intervento è suonato polemico o difensivamente rivolto a sottolineare squilibri, equivoci, dissonanze possibili o reali.

Nessuna aggiornata *Querelle des Anciens et des Modernes*, nessun Boileau contro Perrault insomma.

Tutt'altro: la relazione nella sua globalità – come ha più tardi con compiacimento rilevato Alberto Caracciolo (Univ. Roma I) – ha costituito il segnale di un approdo ad un momento concretamente e fattivamente 'ottimistico', laddove si pone l'accento non già su presunte priorità o ausiliarità, ma ai risultati già in corso, avviati o comunque carichi di promesse: e di questa circostanza subito poteva testimoniare la dichiarazione preliminare, nella quale si annunciava come scopo essenziale dell'intervento quello di facilitare ed anzi rendere senz'altro possibile una maggiore collaborazione tra storici giuristi e storici della società.

Se infatti si lamenta che la storia giuridica sia stata dimenticata dalla «nouvelle histoire» e dalla storia sociale, ad avviso di Sbriccoli non potrà essere sottovalutato piuttosto il fenomeno inverso: ovvero una storia giuridica che si chiude in una fortezza non assediata, non dimenticando 'una sola' delle scienze della società, ma credendo di poter far a meno di tutte.

Nell'analizzare il primo fenomeno, del resto non occultabile, andrà comunque fatto imparzialmente anche notare come il diritto metta realmente in difficoltà gli storici per molte ragioni, non ultime la sua complessità, il livello di formalizzazione, una lingua propria e la sua medesima storia di 'lunghe periodo'. Gli storici più attenti hanno cercato ovviamente di sopperire alla penuria di mezzi tecnici di aggressione diretta mediante uno «sguardo esterno» sul diritto: studio delle dimensioni istituzionali, delle politiche del diritto, delle diverse valenze del 'normativo', del 'social control', ecc. Altri hanno affrontato il

diritto studiandolo come 'ideologia', o come complesso cerimoniale, o come l'insieme – qualche volta – delle 'maniere' sociali.

Essi hanno in definitiva dato voce, sia pure a livello non sempre esplicitato, alla constatazione – più presente naturalmente al giurista, con quel rischio d'imperialismo larvato cui Le Goff accennava – che il diritto ha un collegamento *forte* non soltanto con la coscienza delle società, ma altresì con il loro funzionamento. Si può in sostanza azzardare l'affermazione che il diritto come complesso di regole, procedimenti, sistemi di giustizia, produzione di intellettuali specialisti, invade 'interamente' ogni sfera della società, ogni possibile ambito indagabile, e non può essere amputato dalla ricerca storica sulle società, pena la sua sostanziale invalidazione.

L'invalidazione non è tuttavia un destino al quale lo storico del diritto sia in grado di sottrarsi per una qualche acquisita forma di esenzione, se non tenga sempre ben presente, sul piano pratico, che il diritto è fenomeno niente meno che incomprensibile se staccato dai rapporti sociali, dalle strutture produttive, dalle dinamiche sociali, dalle mentalità; e di conseguenza, sul piano teorico, l'importanza della sociologia storica.

Avvertenze queste ultime che non preludono certamente ad una abdicazione rispetto al proprio ruolo specifico; ché anzi consentono di prender coscienza in modo più avvertito di come in realtà – anche proprio a seguito delle carenze segnalate – sia in atto una sorta di sostituzione degli storici del diritto, nei domini da questi per 'inavvertenza' lasciati 'sguarniti', da parte degli storici sociali. Gli storici giuristi si vedono adesso collocati nella paradossale situazione di dover recuperare terreno in settori come quelli della famiglia, dei matrimoni, delle doti, dei contratti, della proprietà, delle istituzioni di governo, della criminalità e delle istituzioni giudiziarie e carcerarie: settori tutti non certo equivoci sulla loro provenienza disciplinare.

Il recupero non può però *'fare come se'* tutto ciò non fosse successo; opportunamente Sbriccoli indica allora dei punti che più di altri appaiono qualificanti della necessità di stringere un vincolo più serrato tra le 'due' storie. Un vincolo che faccia leva sulle tematiche di confine costituite da nuclei problematici quali *giuristi, potere, ordine* in quanto suscettibili di essere affrontati da un duplice punto di vista e con strumenti metodologici 'nuovi' ma in qualche modo affidabili, perché collaudati già nel corso delle 'dispute' sui rinnovamenti di paradigma.

Coerente a questa esigenza è l'altra di un minimo di consenso sui livelli reciproci di 'dedisciplinizzazione' che sono condizione necessaria, anche se non sufficiente, dell'istituzionalizzazione della collaborazione. La necessità di quest'ultima può essere argomentata anche per altra via, ove si sottolinei con Sbriccoli lo statuto discorsivo oggettivamente competente al diritto, la sua capacità di *riflettere* la realtà, e la versatilità che dimostra nel *ricevere le impronte* dei fatti e delle dinamiche sociali, che in esso si stampano attraverso la legislazione, il pen-

siero dei giuristi, l'opera dei tribunali, le *pratiche* sociali in generale, tutte fortemente giuridizzate.

Con l'individuazione della nozione di 'pratica' sociale – sulle orme di tutta una tradizione culturale francese da Althusser a Foucault, ed anche oltre – si segnala con chiarezza il campo generalissimo, il 'genere sommo', per così dire, che può costituire realmente il terreno di recupero della dimensione giuridica come linguaggio specifico per la ricostruzione e l'analisi delle pratiche.

Diritto in ultima analisi come fonte di *rigore* ricostruttivo nello studio storico e, di più, *per ogni operazione di controllo* sui risultati della ricerca.

Uno studioso come Sbriccoli non poteva però, per sua stessa ammissione e secondo una sua stessa immagine, restare ancorato a riflessioni esclusivamente teoriche, che di certo hanno in ogni momento eluso il rischio del 'bovarismo' metodologico.

Così la sua attuale ricerca sul campo è venuta omogeneamente fondendosi con le necessità di un livello di astrazione compatibile con l'eterogeneità degli interventi: la *storia criminale* si è allora proposta all'attenzione come modello possibile e terreno privilegiato dell'incontro-confronto tra storia giuridica e storia sociale.

Essa è infatti branca molto vivace della storia sociale, e parte molto significativa della storia penale. Suoi ingredienti sono il diritto penale e la giustizia criminale, ma anche la società ed i complessi scientifici che la misurano (antropologia), quantificano (demografia/statistica) e descrivono (sociologia), e così la mentalità (paura, aggressività, violenza, processi di criminalizzazione, stereotipi, allarme sociale, ecc.).

Il 'privilegio' che le compete nell'uso modellistico a cui è stata sottoposta nel discorso del Nostro, consiste nella sua immediata capacità di 'visualizzare' con notevolissima evidenza i 'terreni comuni' a giuristi e storici: fonti giudiziarie e legislazione, fonti dottrinali e 'pratiche' del mondo giuridico.

Con il problema dei *terreni comuni* si tocca l'asse dell'impostazione favorevole al 'dialogo': la storia del diritto penale non ha cioè più fondamento senza una, si badi, *contemporanea* analisi del fenomeno criminale. Al contempo – e la conclusione è altrettanto essenziale, come s'intende – la storia sociale delle fasce marginali *non si regge senza la connessa valutazione* delle politiche penali che la riguardano.

Di pari complessità e approfondimento è stata da ultimo la relazione di Cinzio Violante (Univ. Pisa).

La relazione è stata per larga parte impegnata a gettare luce sull'intricata vicenda dei rapporti tra studiosi della società, giuristi e storici – giuristi attenti al fenomeno medievale – fornendo anzi un vero e proprio affresco di storia della storiografia in Italia dalla fine del secolo scorso, la cui utilità e giustificazione non è potuta sfuggire agli osservatori più attenti da entrambi e versanti; utilità e sagacia di svolgimenti che tanto maggior risalto hanno assunto nella cornice internazio-

nale del convegno: è esperienza a molti nota la scarsa informazione reciproca delle rispettive tradizioni che spesso caratterizza la 'piattaforma' degli scambi interdisciplinari di vecchio stampo. Violante non si è peraltro sottratto dal prendere posizione anche rispetto alle tematiche di più generale portata 'teorica', elevando alcune precise notazioni critiche in direzione della nozione medesima di «storia sociale»; ciascuna degna in ogni caso di una riflessione assai meno slegata ed occasionale di quella che saremo qui in condizione di offrire.

In un esordio che non ha preteso di assurgere ai fastigi dell'iconoclastia, ma che certamente si è segnalato per la sua carica di problematilità, Violante ha infatti ravvisato la necessità di togliere alla formulazione del tema 'Storia sociale e dimensione giuridica' l'aggettivo sociale, perché altrimenti si sarebbe dovuto preliminarmente compiere, ed inoltre giustificare, una scelta tanto discussa tra storia della società e storia sociale; scelta che forse – ma appunto soltanto forse – in simmetria con l'espressione dimensione giuridica avrebbe dovuto far prevalere 'storia sociale'.

Ulteriori perplessità, altri nodi saltano poi all'occhio dello storico: la storia sociale deve essere intesa come un particolare, per quanto comprensivo, aspetto della storia, o invece come tutta la storia designata nel suo carattere essenziale?

Violante viene ad interpretare quindi le risultanze della relazione Le Goff nel senso che lo studio della storia del diritto attenga a ben più vasti campi che non la storia sociale in senso stretto. Dunque 'storia e dimensione giuridica'; una formulazione differente che si rivela senz'altro più interessante rispetto all'altra possibile: storiografia e storia del diritto; aspetti che comunque debbono essere entrambi tenuti presenti.

Lungo tutto l'itinerario dell'argomentazione di Violante il riferimento è stato quasi esclusivamente alla storia medievale, non solo per ovvi motivi 'soggettivi' di appartenenza disciplinare, ma per una ragione obiettiva: un netto cambiamento di orientamento degli storici del diritto nel metodo e nei contenuti, nonché nei riguardi della scienza giuridica e della storia ha infatti finito con lo spostare il campo di ricerca ch'era il loro dall'età medievale alla moderna e contemporanea, con motivazioni diverse, di notevole interesse anche fuori dal campo scientifico.

E di queste motivazioni la relazione si è fatta anche filologicamente carico; non soltanto con l'intento di chiarire gli itinerari della storiografia medievale *tout court* e del diritto medievale in specie, ma di esaminare queste motivazioni anche extra-scientifiche nel quadro di una ricostruzione condotta con squarci felicissimi sino alla meta dell'individuazione di linee di tendenza e flussi culturali capaci di restituire il significato generale dell'epoca loro propria, quando non persino di costituire un'anamnesi delle attuali impostazioni e recezioni metodologiche.

Sarebbe impresa impossibile esaurire nello spazio di poche righe la copiosa messe di riferimenti e suggestioni che hanno innervato l'intervento in questione: dal ruolo svolto da autori come Salvioli e i giovani Solmi e Besta già alla fine del secolo contro l'interpretazione dogmatica del diritto storico, all'emergere della

scuola 'economico-giuridica' aperta alle influenze germaniche dei vari Gierke, Below, Hintze; dalla figura di un Salvemini esegeta fecondo di testi statuari e molto più attento al diritto e alle istituzioni di quanto non si creda normalmente, alla 'crisi' sociologica denunciata dal Volpe; dagli studi teorici dei giuristi sul concetto di istituzione all'emergere di nomi come quelli di Bognetti, Torelli, De Vergottini, poi Calasso e Mochi Onori; dalla partecipe analisi del clima idealistico crociano da un lato, gentiliano dall'altro nella sua influenza sul rinnovamento degli studi storici del diritto in Paradisi e Cassandro; dalle prese di posizione 'modernistiche' di Luigi Berlinguer nel 1974, al ricordo delle peculiarità di esperienze culturali del tipo di quelle vissute da Miglio o da Tabacco. Ma potremmo continuare ancora a lungo. Ci preme tuttavia lumeggiare un'ulteriore valenza, emersa questa al termine della seconda articolazione concettuale del discorso di Violante, tutta dedicata a vedere se fosse possibile enucleare «una fattispecie dell'azione umana nella storia più ampia del comportamento strettamente giuridico, però nella quale si possa comprendere anche il diritto».

Una valenza, un'inflessione che è sembrata risolversi in un paradosso e nel fuoco pirotecnico di uno scintillio verbale, ma che contiene forse più della intelligente provocazione di un provvedutissimo storico: ovvero l'elogio dello storico del diritto, tanto più utile quanto più ... all'antica. E, dietro il gioco, la felice intuizione della necessità di accettare la diversità.

La densissima giornata di lavori si è conclusa con due autorevoli interventi che hanno anticipato la tavola rotonda del giorno seguente: quelli di Alberto Caracciolo e Mario Bretone (Univ. Bari).

Il primo – non a caso direttore, e non può essere in questa sede dimenticato, di una rivista quale 'Quaderni storici', che, essendosi proposta in un ventennio di attività come terreno privilegiato per gli studiosi storico-sociali ed anzi avendo condotto intorno al confronto con altre discipline la sua principale scommessa, non ha mai mancato di prestare una notevole attenzione agli studi giuridici e storico-giuridici – ha subito individuato, in stretta adesione ai contenuti della relazione Sbriccoli, un profilo di estrema significatività, che ha costituito un invito a diffidare, proprio sul delicato terreno del 'confronto', da mediazioni troppo rapide.

Profilo tra l'altro non casualmente configuratosi nel corso di diuturne conversazioni con la compianta Giuliana D'Amelio che continuamente richiama l'attenzione sul fatto che il diritto ha una sua specificità, una sua tecnicità, un suo statuto che non possono essere interamente immersi nella storia giuridica *e che devono stare alle spalle anche dello storico giuridico*.

Un discorso del resto, notava finemente Caracciolo, press'a poco simile a quello rivolto dagli economisti a storici che ritengono di poter far storia economica 'ingurgitando' semplicemente qualche nozione di economia, ma lasciandosi completamente sfuggire la drastica specificità tecnico-metodologica dell'economia politica e della finanza.

La collaborazione tra discipline diverse ha in una parola senso soltanto se gli storici fanno propri i ‘meccanismi interni’ dei due o più campi di studio che si tratta di relazionare, e non si limitino invece ad una mera ‘giustapposizione’ o, ancor peggio, a lavorare come se una disciplina dovesse fornire i «materiali» e l’altra elaborarli.

Mario Bretone ha per parte sua – e nella sua veste di esperto antichista e romanista – approfondito in prima persona il richiamo sino ad allora sporadicamente emerso alle scienze sociali d’impronta e tendenza germanica, con peculiare riferimento alle analisi weberiane sul rapporto tra razionalità capitalistica, in quanto ‘forma’ tipica dell’Occidente, e calcolabilità giuridica, passando poi a confrontarle con le scoperte delle scienze umane di matrice francese.

Una tematica destinata ad attrarre ancora per molto l’attenzione degli studiosi, come dimostra l’ampia gamma di lavori interdisciplinari che si sta sviluppando ormai anche – e saremmo tentati di aggiungere, per fortuna – fuori dei confini geografici ritenuti tradizionalmente degni di considerazione o ‘recezione’; e talora con risultati di assoluta eccellenza, che lo storico del diritto non ci pare possa più a lungo ignorare²⁰. La riflessione di Bretone ha poi toccato con sicurezza, individuandovi una pericolosa fonte di confusione, uno dei punti senz’altro più deboli di tutta la metodologia ‘annalistica’ delle generazioni post-blochiane e post-febviriane: l’uso non problematizzato e in definitiva fiduciosamente acritico del concerto di totalità.

La tavola rotonda-discussione del giorno seguente è stata, se possibile, altrettanto ricca di sollecitazioni e ‘nuances’: con l’unica differenza forse di una prevalenza, nelle file degli interlocutori ‘storici tout court’, dei cultori di storia contemporanea.

Non si potrà, giunti a questo punto, che rendere sommariamente conto dei punti salienti dei singoli interventi che certamente avrebbero tutti meritato – al di là di ogni pur partecipe ‘cronaca’ – serissima ed ampia disamina.

Riallacciandosi anche, in modo estremamente stimolante, ad un breve richiamo operato in precedenza da Le Goff, Leandro Perini (Univ. Firenze), con la puntuale analisi di una delle opere meno note, ma senz’altro ancor oggi più vive di Jules Michelet – le *Origines du droit français cherché dans les symboles et formules du droit universel* del 1837 – ha inoltre fornito un contributo ‘immediato’ al sondaggio e alla riattualizzazione di quella tematica afferente alle forme sim-

²⁰ Basterebbe qui far cenno a testi di notevole rilievo di due autori non ancora ‘entrati in circolazione’ da noi forse quasi soltanto a motivo della loro provenienza ‘geografica’. Intendiamo alludere a VITAL MOREIRA, *A ordem jurídica do capitalismo*, Coimbra 1978; e soprattutto alle ricerche di B. DE SOUSA SANTOS, *The Law of the Oppressed: The Construction and Reproduction of Legality in Pasargada*, in *Law and Society Review*, 12, 1 (1977), p. 106 ss.; ID., *Law against Law: Legal Reasoning in Pasargada Law*, Cuernavaca 1974 ed infine particolarmente ID., *O Discurso e o Poder: Ensaio sobre a sociologia de retorica jurídica*, Coimbra 1980.